

Tajana Marco commercialista revisore contabile

Barlocco Marco commercialista revisore contabile

Galluccio Francesco commercialista revisore contabile

20025 Legnano (MI) Via XX Settembre, 34

20122 Milano Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613 Fax 0331595713 studio@tbgstudio.it

CF 10168770963 PI 10168770963



Gentile cliente,

il Regolamento di esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE, modificando il previgente Regolamento UE 15.3.2011 n. 282, introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nuove regole per la non imponibilità IVA delle operazioni intracomunitarie. Sono state, in particolare, elencate le prove che, nell'ambito di una cessione intracomunitaria, il cedente deve fornire per dimostrare l'effettivo trasferimento di beni da uno Stato membro a un altro, riconoscendo validità probatoria alla dichiarazione rilasciata dall'acquirente che certifica, tra l'altro, la data e il luogo di arrivo dei beni nella destinazione stabilita. La Direttiva 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018, modificando la Direttiva 2006/112/CE, prevede, sempre a decorrere dall'1° gennaio 2020, che l'indicazione in fattura del codice identificativo IVA del cessionario presente nel sistema VIES, così come la corretta presentazione degli elenchi INTRASTAT, costituiranno affinché requisiti sostanziali possa sussistere una cessione intracomunitaria non imponibile IVA.

A norma dell'articolo 41, comma 1, lett. a), D.L. n. 331/1993, configurano cessioni intracomunitarie non imponibili agli effetti dell'IVA, le cessioni a titolo oneroso di beni:

- → trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea dal cedente o dal cessionario (o da terzi per loro conto);
- → nei confronti di **cessionari soggetti passivi d'imposta** ovvero nei confronti di enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 4, D.P.R. n. 633/1972, non soggetti passivi d'imposta.



Come precisato dalla Circolare 23 febbraio 1994, n. 13, **i presupposti** che devono congiuntamente sussistere per la realizzazione di una cessione intracomunitaria **sono i seguenti**:

- → un presupposto soggettivo: entrambe le parti devono avere la qualifica di soggetti passivi d'imposta ed essere residenti in differenti Stati appartenenti alla Comunità europea;
- → un presupposto oggettivo: l'operazione deve avere ad oggetto il trasferimento della proprietà, a titolo oneroso, di beni mobili, o di altro diritto reale di godimento;
- → un presupposto territoriale: il luogo di partenza e di destinazione dei beni deve essere situato all'interno dell'Unione europea.

Sono conseguentemente escluse dall'ambito delle "cessioni intracomunitarie" le cessioni di beni immobili, di beni immateriali (che non possono essere trasferiti fisicamente in un altro Stato UE), nonché le cessioni di beni mobili a titolo gratuito. Allo stesso modo sono escluse dalla disciplina in commento le cessioni di beni che rimangono nel territorio dello Stato.

LA PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DISCIPLINA IN VIGORE SINO AL 31 DICEMBRE 2019

Secondo quanto previsto dall'articolo 41 D.L. n. 331/1993, uno dei requisiti essenziali affinché si realizzi una cessione intracomunitaria è il trasporto o la spedizione dei beni in altro Stato membro a favore del cessionario comunitario, direttamente dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, senza però prevedere alcuna particolare forma per dimostrare l'avvenuta spedizione della merce. La questione è emersa in tutta la sua gravità soprattutto per le imprese che vendono i beni con clausola "franco fabbrica", che si verifica in tutti i casi in cui il trasporto o la spedizione della merce sia curata direttamente da parte dell'acquirente. In tal caso, infatti, il cedente deve documentare l'uscita delle merci dallo Stato se vuole fruire del regime di non imponibilità previsto dal citato articolo 41 D.L n. 331/1993.



La Direttiva 2006/112/CE non ha mai specificato in che modo debba essere provato il rispetto dei requisiti per la dimostrazione dell'invio dei beni all'estero, lasciando agli Stati membri l'onere di determinare le condizioni per assicurare la corretta applicazione del regime di non imponibilità e prevenire eventuali abusi.

A differenza di quanto previsto nell'ambito delle esportazioni dall'articolo 8, D.P.R. n. 633/1972 ove, salvo casi particolari, la prova è costituita dal "visto" doganale riscontrabile previa interrogazione del sistema telematico delle dogane in riferimento al numero identificativo dell'esportazione (MRN), ai fini della prova delle cessioni intracomunitarie di beni, manca una indicazione puntuale della documentazione probatoria necessaria per attestare il trasferimento fisico del bene in un altro Paese comunitario.

LE INDICAZIONI DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA

La normativa Italiana non contiene una specifica previsione in merito ai documenti che il cedente deve conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo per provare l'avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato comunitario. A tal fine soccorrono **le indicazioni rese dalla prassi amministrativa** relativamente ai mezzi di prova delle cessioni intracomunitarie.

Risoluzione 28 novembre 2007, n. 345

Con la **Risoluzione n. 345/2007**, è stato precisato che il fornitore italiano, per provare l'avvenuta cessione intracomunitaria, ha l'obbligo di conservare, fino alla scadenza dei termini di accertamento IVA di cui all'articolo 57, D.P.R. n. 633/1972:

- o la **fattura di vendita emessa**, nei confronti del cessionario comunitario, in regime di non imponibilità IVA, ai sensi dell'articolo 41, D.L. n. 331/1993;
- o il **modello INTRA** relativo alle cessioni;
- o un **documento di trasporto "CMR"** firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta;
- o la **rimessa bancaria** dell'acquirente relativa al pagamento della merce.



Con riferimento alla documentazione "non fiscale" l'Agenzia ha riconosciuto che, essendo "l'invio dei beni in altro Stato dell'Unione Europea elemento costitutivo della cessione intracomunitaria, [...] può costituire prova idonea l'esibizione del documento di trasporto da cui si evince l'uscita delle merci dal territorio dello Stato per l'inoltro ad un soggetto passivo d'imposta identificato in altro Paese comunitario".

Risoluzione 15 dicembre 2008, n. 477

Con la successiva **Risoluzione n. 477/2008**, è stato meglio precisato che la prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria può essere fornita, non solo dal documento di trasporto (CMR), ma anche da **qualsiasi altro documento**, purché **idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro**. Precisa, infatti, l'Agenzia delle Entrate, che "nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, **la prova** di cui sopra **potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo** a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro".

Rispetto alla precedente Risoluzione n. 345/2007, la Risoluzione n. 477/2008 propone una prima distinzione tra cessioni "franco destino" e "franco fabbrica", affermando che, in quest'ultima ipotesi, le difficoltà del fornitore ad ottenere copia del documento di trasporto controfirmato dal cessionario giustificano l'utilizzo di altri mezzi di prova.

Nota Agenzia delle Entrate 4 novembre 2010, n. 141933

Tale indicazione è stata ulteriormente confermata dalla **Nota dell'Agenzia delle Entrate n. 141933/2010** nel contesto della quale è stato affermato che, nelle ipotesi di cessioni "franco fabbrica" **può essere** "accettata, quale prova giustificativa della cessione intracomunitaria, una documentazione costituita da una dichiarazione inviata dalla controparte contrattuale destinataria della merce che attesti che la stessa è effettivamente pervenuta a destinazione nell'altro Stato membro".

Nella medesima nota è stato affermato che il contribuente può esibire altri documenti amministrativi (es. elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, DL n. 331/1993) al fine di consentire una più completa valutazione circa l'effettività dell'avvenuta cessione intracomunitaria.



Risoluzione 25 marzo 2013, n. 19

Sul tema delle prove alternative, in materia di cessioni intracomunitarie, si è espressa anche la **Risoluzione n. 19/2013** con la quale è stato chiarito che **costituiscono validi mezzi di prova** sia il CMR elettronico, sia **le informazioni tratte dal sistema informatico del vettore** idonee dimostrare il trasferimento della merce al di fuori del territorio italiano. È necessario, però, che i suddetti documenti siano conservati congiuntamente:

- o alle fatture di vendita:
- o alla **documentazione bancaria** attestante i corrispettivi percepiti;
- o alla documentazione relativa agli **impegni contrattuali assunti**;
- o ai **modelli INTRASTAT**.

Risoluzione 24 luglio 2014, n. 71

Ulteriore conferma della linea interpretativa contenuta nei citati documenti di prassi è rinvenibile anche nella **Risoluzione n. 71/2014,** con la quale sono state definite le modalità attraverso cui è possibile attestare l'avvenuta **cessione intracomunitaria di un'imbarcazione da diporto**. È stato precisato, infatti, che in mancanza del documento CMR, per **provare l'effettiva movimentazione del bene** dall'Italia all'altro Stato UE, il cedente può esibire:

- o la fattura di vendita:
- o **la documentazione bancaria** di pagamento dell'imbarcazione;
- la cancellazione dal registro italiano e iscrizione nel registro estero dell'imbarcazione;
- o i contratti stipulati tra le parti per la vendita del bene;
- o i modelli INTRASTAT.

È stato, inoltre, precisato che, qualora il trasporto dell'imbarcazione sia curato dal cessionario estero, è necessario procurarsi una dichiarazione dell'acquirente, attestante l'avvenuto trasferimento dell'imbarcazione da un porto italiano a un porto UE, corredata da ulteriori documenti (es. contratto di ormeggio con il porto di destinazione).



Sulla stessa linea interpretativa si colloca, infine, la **recente risposta ad Interpello n. 100/2019** ove è stato ribadito che, anche in assenza di CMR controfirmato, **la prova** delle cessioni intracomunitarie **può essere fornita**:

- da un insieme di documenti dai quali siano individuabili i soggetti coinvolti (cedente,
 vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l'operazione;
- dalla conservazione delle fatture, della documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle cessioni in esame;
- o dalla documentazione relativa agli **impegni contrattuali assunti**;
- o dagli elenchi INTRASTAT.

LE INDICAZIONI DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate sono coerenti ai principi giurisprudenziali espressi dalla Corte di Giustizia Europea secondo cui, ai fini dell'effettuazione di una cessione intracomunitaria, è necessario prestare particolare attenzione al profilo della prova, occorrendo che "il diritto di disporre del bene come proprietario sia stato trasmesso all'acquirente e che il fornitore abbia provato che tale bene sia stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione" (Sentenza 27 settembre 2007, causa C-409/04, Teleos, p.to 42).

LE INDICAZIONI DELLA GIURISPRUDENZA INTERNA

La giurisprudenza di legittimità non risulta essere allineata alla prassi amministrativa citata e alle indicazioni della giurisprudenza comunitaria. Con la Sentenza 19 aprile 2018 n. 9717, è stato affermato, infatti, che per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie, la prova del trasferimento dei beni in altro Stato membro UE non può essere fornita dal cedente mediante documentazione di "origine privata", come le fatture emesse o la documentazione bancaria attestante il relativo pagamento, dovendosi, invece, dare rilevanza ad altra tipologia di documentazione agevolmente utilizzabile dal soggetto passivo, quale:

o il **documento CMR,** che presenta il contenuto di una lettera di vettura con i dati della spedizione e le firme dei soggetti coinvolti nell'operazione (cedente, vettore e cessionario);



i contratti commerciali tra le parti.

Secondo i Giudici della Suprema Corte, il principio affermato con riferimento alle cessioni all'esportazione, in base al quale possono essere considerati idonei a provare il trasferimento della merce all'estero i solo documenti dotati dei requisiti di "certezza e incontrovertibilità", quali attestazioni di Pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana, è applicabile anche nel caso delle cessioni intracomunitarie.

LE INDICAZIONI DELLA GIURISPRUDENZA INTERNA

Con il fine di risolvere tutte le criticità derivanti dalla mancata puntuale indicazione della documentazione probatoria necessaria per attestare il trasferimento fisico del bene in un altro Paese comunitario, ed allo scopo di fornire un quadro giuridico di riferimento comune chiaro e semplice da applicare, è stato adottato il Regolamento di esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE entrato in vigore lo scorso 1° gennaio 2020, e con essa il legislatore comunitario, modificando il Regolamento UE 15 marzo 2011 n. 282, ha elencato le prove che (nell'ambito di una cessione intracomunitaria) il cedente deve fornire per dimostrare l'effettivo trasferimento di beni da uno Stato membro a un altro, così da poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA.

La nuova disposizione prende sostanzialmente in considerazione le due seguenti fattispecie:

- 1. beni spediti/trasportati dal cedente, direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto:
- 2. beni spediti/trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto.

BENI TRASPORTATI DAL CEDENTE O DA UN TERZO PER SUO CONTO

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati dal cedente (o da un terzo per suo conto), al fine di provare l'effettivo trasferimento fisico della merce il cedente deve essere in possesso:

- o di almeno **due elementi di prova di cui al GRUPPO A)** rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, oppure, in alternativa;
 - o di uno qualsiasi degli elementi di prova di cui al GRUPPO A) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al GRUPPO B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra.



ELEMENTI DI PROVA (GRUPPO A)	ELEMENTI DI PROVA (GRUPPO B)
Documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce).	 Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni I documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
Polizza di carico.	Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. un notaio) che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione);
Fattura di trasporto aereo.	Ricevuta rilasciata da un depositario nello
Fattura emessa dallo spedizioniere.	Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

ESEMPIO 1

La prova di avvenuta cessione intracomunitaria di beni trasportati dal venditore (o da un terzo per suo conto) è verificata quando **il cedente**, oltre a certificare che i beni sono stati spediti/trasportati da lui o da un terzo per suo conto, **sia in possesso almeno due dei seguenti documenti** (rilasciati da parti indipendenti):

- → CMR debitamente firmato;
- → fattura di trasporto aereo;
- → fattura emessa dallo spedizioniere.

ESEMPIO 2

La prova di avvenuta cessione intracomunitaria dei predetti beni è verificata anche quando il cedente sia in possesso di uno dei precedenti documenti in aggiunta ad uno dei seguenti documenti:

- → polizza assicurativa relativa alla spedizione/trasporto o documenti bancari relativi al pagamento della spedizione/trasporto;
 - → documenti rilasciati da pubblica autorità (es. notaio) a conferma dell'arrivo dei beni nel Paese di destinazione;



→ ricevuta di deposito rilasciata da un depositario del Paese di destinazione.

BENI TRASPORTATI O SPEDITI DAL CESSIONARIO O DA UN TERZO PER SUO CONTO

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dal cessionario (o da un terzo per suo conto) è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal **cessionario una** dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione. Tale dichiarazione deve riportare:

- → la data di rilascio;
- → il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- → la quantità e la natura dei beni;
- → la data e il luogo di arrivo;
- → nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- → l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche di almeno due degli elementi di prova di cui al GRUPPO A), rilasciata da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra oppure di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al GRUPPO A) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al GRUPPO B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra.

ESEMPIO 3

La prova di avvenuta cessione intracomunitaria di beni trasportati o spediti dall'acquirente (o da un terzo per suo conto) è verificata quando il cedente sia in possesso:

- → di una dichiarazione scritta del cessionario, rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, che attesta che i beni sono stati spediti/trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni;
- → di due dei seguenti documenti non contraddittori (rilasciati da parti indipendenti):



- CMR debitamente firmato;
- Fattura di trasporto aereo;
- Fattura emessa dallo spedizioniere.

ESEMPIO 4

La prova di avvenuta cessione intracomunitaria dei predetti beni è altresì verificata nel caso in cui il cedente sia in possesso, oltre della richiamata dichiarazione scritta del cessionario, anche di uno solo dei precedenti documenti in aggiunta ad uno dei seguenti documenti:

- → polizza assicurativa relativa alla spedizione/ trasporto o documenti bancari relativi al pagamento della spedizione/ trasporto;
- → documenti rilasciati da pubblica autorità (es. notaio) a conferma dell'arrivo dei beni nel Paese di destinazione;
- → ricevuta di deposito rilasciata da un depositario del Paese di destinazione.

CRITICITA' DELLA NUOVA DISCIPLINA

Appare evidente come non sia sempre possibile produrre le prove prescritte dal citato Regolamento nei casi in cui il trasporto sia effettuato direttamente dal cedente o dal cessionario con mezzi propri o di come possa essere molto difficile ottenere tali documenti nel caso in cui il trasporto venga eseguito da un vettore incaricato dal cessionario.

Allo stesso modo dovrà essere chiarito come si possa essere in possesso di "almeno due" dei documenti individuati dal GRUPPO A) in considerazione del fatto che attengono tipologie di trasporti diversi (ad es. CMR per il trasporto via "ruote"), così come dovrà essere chiarito di chi debba essere la firma sulla CMR (visto che il Regolamento tra i documenti riporta "lettera CMR riportante la firma" e non le firme).

In attesa dei chiarimenti ufficiali sulla portata delle novità introdotte dal Regolamento UE (soprattutto nei casi in cui tale Regolamento sia di fatto non applicabile), si segnala comunque che, nella citata Risposta all'Interpello n. 100/2019, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto il proprio indirizzo interpretativo, in materia di documentazione probatoria delle cessioni intracomunitarie, "conforme a quanto previsto dal recente Regolamento di Esecuzione del 4 dicembre 2018, n.



2018/1912/UE", riconoscendo implicitamente la valenza interpretativa attuale del Regolamento citato.

LE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2018/1910/EU IN MATERIA DI VIES E INTRASTAT

I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, oltre ad essere in possesso del codice identificativo IVA attribuito dal proprio Stato membro, devono richiedere l'inclusione del proprio codice IVA nella banca dati VIES in sede di inizio attività, ovvero in un momento successivo mediante apposita istanza trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Secondo la previgente prassi amministrativa (Circolare 1 agosto 2011, n. 39 e Risoluzione 27 aprile 2012, n. 42), l'assenza del numero identificativo IVA del cessionario o committente dall'archivio VIES avrebbe comportato il venir meno della possibilità di applicare il regime di non imponibilità IVA all'operazione intracomunitaria, in quanto, in mancanza di esso, non risulterebbe attestata la soggettività passiva della controparte.

Tale orientamento è stato recentemente sconfessato dalla medesima Agenzia delle Entrate che, con una risposta fornita al Videoforum Italia Oggi del 23 gennaio 2019, ha affermato che, in assenza di comportamenti fraudolenti, l'iscrizione al VIES delle parti che realizzano un'operazione intracomunitaria è ininfluente ai fini della non imponibilità IVA dell'operazione medesima, se sono stati accertati i relativi presupposti sostanziali del regime, ossia:

- → il cedente è un soggetto passivo ai fini IVA;
- → il bene è stato spedito o trasportato nello Stato membro del cessionario;
- → il cessionario ha acquisito il potere di disporre del bene dal cedente.

Sempre secondo l'Agenzia delle Entrate, la mancata iscrizione al VIES, rappresentando una violazione meramente formale, sarebbe stata assoggettata alla sanzione contemplata dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 471/1997 (da 250 euro a 2.000 euro) che punisce l'omissione delle comunicazioni (Circolare 15 maggio 2019, n. 11).



Il quadro normativo sin qui descritto è mutato considerevolmente a partire dal 1° gennaio 2020: la Direttiva 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018, modificando la Direttiva 2006/112/CE, conferisce, infatti, portata sostanziale (e non più solo meramente formale) all'iscrizione alla banca dati VIES da parte del cessionario, disponendo che, a far data 1° gennaio 2020, tra i requisiti qualificanti per la non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie, assume rilievo la circostanza che il cessionario sia un soggetto passivo identificato ai fini IVA in uno Stato membro (diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio), il quale è tenuto a comunicare al cedente il proprio numero di identificazione IVA.

Conseguentemente, in virtù della novità normativa appena commentata, dal 1° gennaio 2020 gli operatori sono chiamati a richiedere al cessionario comunitario il codice identificativo IVA e verificare se lo stesso sia presente nel VIES, pena l'obbligo di emissione della fattura con IVA nazionale.

L'identificativo IVA della controparte deve, inoltre, essere riportato nell'elenco riepilogativo INTRASTAT che il cedente è tenuto ad inviare periodicamente all'Agenzia delle Dogane.

Sul punto, si segnala che, sempre dal 1° gennaio 2020, la non imponibilità della cessione intracomunitaria, prevista dall'articolo 138 della Direttiva 2006/122/CE e dall'articolo 41, D.L. n. 331/1993, non si applica se il cedente non ha rispettato l'obbligo di presentare un elenco riepilogativo delle operazioni unionali (modello INTRASTAT), ovvero se l'elenco da questo presentato non riporta le informazioni corrette riguardanti tale cessione: è comunque riconosciuta la possibilità per il cedente di giustificare tali violazioni secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.

L'ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Appare utile ricordare che, anteriormente alle predette modifiche, la Corte di Giustizia UE aveva, in più occasioni, sostenuto che l'eventuale mancanza del numero identificativo IVA, ovvero il mancato invio degli elenchi riepilogativi INTRASTAT, non avrebbe comunque precluso l'applicazione del regime di non imponibilità IVA, salvo che la violazione non impedisse di dimostrare la sussistenza dei requisiti sostanziali. Secondo i Giudici Comunitari il regime di esenzione delle cessioni intracomunitarie:



- → non può essere negato se il cedente, in buona fede, non ha potuto adempiere all'obbligo di acquisire il codice identificativo IVA del cessionario, dimostrando, ad esempio, che i beni sono stati movimentati dal Paese membro di origine a quello di destinazione (Sentenza Corte di giustizia UE 27 settembre 2012 causa C-587/10);
- → presuppone il trasferimento "fisico" dei beni dal Paese UE di origine a quello diverso di destinazione (ma sempre situato nella UE) e prescinde dal possesso, da parte del cessionario, del numero di identificazione IVA, che rappresenta solamente un requisito formale, non idoneo a precludere l'esenzione quando i requisiti sostanziali risultano soddisfatti (Sentenza Corte di giustizia UE 6 settembre 2012 causa C-273/11).

Resta naturalmente inteso che le conclusioni espresse dalla Giurisprudenza Comunitaria non risultavano comunque invocabili nella particolare ipotesi in cui l'operatore economico – che non abbia ottemperato all'obbligo di acquisire il codice identificativo IVA del cessionario - sia in malafede, ovvero abbia partecipato consapevolmente alla frode (Sentenza Corte di giustizia UE 27.9.2012 causa C-587/10).

RECEPIMENTO A LIVELLO NAZIONALE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA DIRETTIVA 2018/1910/UE

Le disposizioni contenute nella Direttiva 2018/1910/UE **non sono state ancora recepite dall'ordinamento italiano**, né è stata attualmente prevista una delega al Governo a procedere in tal senso.

Ciò nonostante, le disposizioni aventi efficacia dall'1° gennaio 2020 si ritengono applicabili, anche a livello nazionale, in forza del principio di efficacia diretta delle direttive comunitarie, qualora la norma ivi prevista sia così chiara, precisa e incondizionata, da non richiedere apposite misure di recepimento nazionale.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO